



Circolare n° 5/2022

LAVORATORI SPETTACOLO: OBBLIGO ISCRIZIONE INAIL 2022

Con il **decreto interministeriale del 22 gennaio 2022** emanato dal ministro del Lavoro, con quello dell'Economia e delle Finanze e quello della Cultura, viene **esteso l'obbligo assicurativo Inail (infortuni e malattie professionali) anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo**.

La **novità** consiste **nell'estensione dell'obbligatorietà dell'assicurazione Inail a tutti i lavoratori iscritti al ENPALS** (Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata (subordinati e autonomi) e indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo contributivo verso ENPALS.

Dal **1° gennaio 2022** devono essere dichiarate all'Inail anche le prestazioni profuse, nello specifico settore, da:

- **lavoratori autonomi** (iscritti ENPALS);
- lavoratori autonomi (iscritti al ENPALS) **esercenti attività musicali** (cosiddetto "Codice 500"): Inail sarà a carico del committente che lo ingaggia: tale figura nasceva per delegare tutti gli obblighi informativi e contributivi in capo al lavoratore, ora resta in capo al committente un nuovo obbligo;
- lavoratori autonomi (iscritti al ENPALS) che espletano attività remunerate di **insegnamento o di formazione a favore di enti accreditati** (a favore di Conservatori, istituti pareggiati, enti accreditati, ecc.);
- lavoratori autonomi (iscritti al ENPALS) che espletano **attività remunerate di carattere promozionale**;
- **orchestrali** (lavoratori autonomi iscritti al ENPALS) delle **fondazioni lirico sinfoniche** (in particolare anche per quello che opera nella buca d'orchestra cosiddetto "golfo mistico");
- **lavoratori "marginali"** (autonomi esonerati dagli obblighi informativi e contributivi verso l'Inps ex-Enpals - **esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche** sono assicurati **indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro** di cui al citato articolo 1, comma 188)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (**scadenza 20/02/2022**) i **committenti** che hanno in programma di stipulare dei contratti di lavoro autonomo con i predetti soggetti, dovranno (se non lo hanno ancora fatto, per altre necessità) **presentare innanzitutto una denuncia di iscrizione** (attribuzione Pat) all'Inail, iscrizione che dovrà essere espletata nella sola modalità online sul sito dell' Inail. Su tali modelli, in apposita sezione, occorrerà stimare i compensi lordi che si presumono verranno corrisposti durante l'anno in corso (2022) e il prossimo (2023). Gli uffici Inail, dopo una verifica preliminare, dopo la protocollazione dell'istanza, procederanno con l'attribuzione di una Pat Inail.

Come di prassi, i committenti, dovranno versare i premi assicurativi dovuti per l'anno 2022 mediante l'**autoliquidazione 2022/2023** da presentare entro il 28 febbraio 2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni gli imponibili lordi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi (unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa, se presenti).

Per il **calcolo del premio**, si prende come base imponibile l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, rispettando il minimo giornaliero (fissato per il 2022 in euro 49,91). I premi saranno uguali a quelle previste per la gestione "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", mentre l'ammontare del premio verrà definito con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le finalità di **verifica e controllo**, l'Inail sarà autorizzato a trattare i dati personali anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al ENPALS.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489